

Pa 4/10/23

STUDIO LEGALE

AVV. FRANCESCO MAZZA

Via Trieste n. 24 – 55049 Viareggio (LU)

Tel. 0584 393514 Cell. 328 5677029

E-mail: info@avvocatofrancescomazza.it

p.e.c.: avvocatofrancescomazza@pec.it

p. iva: 02470470465

TRIBUNALE DI LUCCA

Sezione Lavoro – Sezione Lavoro - Dott.ssa MANFREDINI ALFONSINA r.g. 877-1/2023

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI

Nell'interesse dell'Avv. **Francesco Mazza** (C.F.: MZZFNC88M03G628F, mail: info@avvocatofrancescomazza.it, pec: avvocatofrancescomazza@pec.it) del Foro di Lucca, in proprio ex art. 86 c.p.c., ai fini della presente procedura elettivamente domiciliato presso lo Studio Legale in via Trieste n. 24 – Viareggio (LU);

PREMESSO

- che la notifica dell'ordinanza n. 2546/2023 del 3.10.2023 emessa dal Trib. Di Lucca sez. lavoro nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione dell'elevato numero dei destinatari;
- che la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per la parte ricorrente;
- che già l'art. 12 della L. 21 luglio 2000, n. 205 aveva previsto la facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.;
- che vari Tribunali Amministrativi, quando investiti da azioni giudiziarie collettive, dispongono sistematicamente - quale forma di notifica diversa e alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c. - la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte;
- che anche i Tribunali del lavoro, con provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo esplicitamente che *“(...) l'urgenza e la sformatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso (...) giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando pertanto l'art. 151 c.p.c. autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l'ordinanza del 31.8.2011 mediante inserimento del ricorso e dell'ordinanza stessa nell'apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell'Ufficio regionale per la Liguria (...)”* (Tribunale di Genova, Sez. Lavoro, R.G. n. 3578/11 - provvedimento del 01/09/2011 pubblicato nel sito internet del M.I.U.R.).
- che tale forma di notifica continua a essere utilizzata in via ordinaria dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive.

Appare dunque fondata la richiesta di volere autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle ordinarie, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami, cioè mediante la pubblicazione sul sito istituzionale dell'USR Toscana e/o del MIUR.

CONSIDERATA

l'autorizzazione già concessa dall' ill.mo Tribunale adito alla notifica del decreto di fissazione udienza del subprocedimento in oggetto, cui RG 877-1/2023 ai sensi dell'art. 151 c.p.c.:

CHIEDE

L'autorizzazione alla notifica dell'ordinanza n. 2546/2023 del 3.10.2023 emessa dal Trib. Di Lucca sez. lavoro Dott.ssa Alfonsina Manfredini ai sensi dell'art. 151 c.p.c.

Viareggio – Lucca, 4 ottobre 2023

Avv. Francesco Mazza

*Visto, si autorizza quanto sopra
Lucca, 6 ottobre 2023*

[Signature]
ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Emiliano Landucci

[Signature]
Dott.ssa Alfonsina Manfredini
Il Giudice